



COMUNE DI GORIZIA

Piazza del Municipio, 1 - 34170 Gorizia
Cod. Fisc./Part. I.V.A. 00122500317
www.comune.gorizia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2021
N. 6 del Reg. Delibere
Vedi n. 1 allegato in calce

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2021.

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 16:05, in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
Ziberna Rodolfo	Sindaco	Presente in videoconferenza
Altinier Stefano	Consigliere	Presente in videoconferenza
Bandelj Walter	Consigliere	Assente
Braulin Luca	Consigliere	Presente in videoconferenza
Cagliari Luca	Presidente del Consiglio	Presente in videoconferenza
Ciotta Giuseppe	Consigliere	Presente in videoconferenza
Collini Roberto	Consigliere	Presente in videoconferenza
Cosma Sergio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Del Sordi Francesco	Consigliere	Presente in videoconferenza
Fasiolo Adriana	Consigliere	Presente in videoconferenza
Feri Alessandro	Consigliere	Presente in videoconferenza
Ferrari Serenella	Consigliere	Assente
Gabriele Federico	Consigliere	Assente
Gaggioli Silvano	Consigliere	Presente in videoconferenza
Gentile Fabio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Hasek Franco	Consigliere	Presente in videoconferenza
Korsic Marilka	Consigliere	Presente in videoconferenza
Macchitella Ermanno	Consigliere	Presente in videoconferenza
Maraz Giancarlo	Consigliere	Assente
Mollica Mariagrazia	Consigliere	Presente in videoconferenza
Obizzi Dario	Consigliere	Presente in videoconferenza
Oreti Fabrizio	Consigliere	Assente

Peterin David	Consigliere	Presente in videoconferenza
Picariello Pasquale	Consigliere	Presente in videoconferenza
Picco Andrea	Consigliere	Assente
Piscopo Francesco	Consigliere	Presente in videoconferenza
Portelli Federico	Consigliere	Presente in videoconferenza
Roldo Rinaldo	Consigliere	Presente in videoconferenza
Romano Silvana	Consigliere	Presente in videoconferenza
Rossi Marco	Consigliere	Assente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente in videoconferenza
Stasi Riccardo	Consigliere	Presente in videoconferenza
Tomani Claudio	Consigliere	Assente
Tomasella Andrea	Consigliere	Presente in videoconferenza
Traini Emanuele	Consigliere	Presente in videoconferenza
Tucci Rosa	Consigliere	Presente in videoconferenza
Turco Celestino	Consigliere	Presente in videoconferenza
Turri Nicol	Consigliere	Presente in videoconferenza
Zanella Alessandra	Consigliere	Presente in videoconferenza
Zorzenon Alessio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Zotti Franco	Consigliere	Presente in videoconferenza

Assiste il Vice Segretario Generale Reggente Zampa Mariapia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il consigliere Cagliari Luca, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, apre la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le varie disposizioni normative contenenti misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di particolare gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità anche telematica ai sensi dell'art.11, comma 5 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell'art. 73 del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 7 del 21/04/2020;

* * * * *

La legge n. 160 dd. 27.12.2019, art. 1, comma 738, dispone che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica municipale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, a eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI).

L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata, ora, dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. n. 160/2019 e si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per il Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.

La legge n. 160/2019 detta i presupposti per l'applicazione dell'imposta a partire dal comma 740 e successivi, definendo la nozione di "fabbricato", "abitazione principale ed equiparate", "area edificabile", "terreno agricolo", "soggetto attivo e passivo", "base imponibile"; non costituisce presupposto dell'imposta il possesso di un'unità abitativa adibita ad abitazione principale tranne le unità abitative classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9.

Stabilisce le seguenti aliquote, modificabili nei limiti prescritti con espressa deliberazione consiliare:

comma 748 - l'aliquota di base per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le sue pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento

comma 749 - dall'imposta dovuta per abitazione principale accatastata in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e pertinenze si applica la detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è applicata a ciascuno in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (D.P.R. n. 616/1977)

comma 750 – l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 è pari allo 0,1%, con possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento

comma 751 - fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e comunque non locati, è pari allo 0,1%, con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dall'anno 2022 i medesimi fabbricati, ricorrendo le medesime condizioni, sono esenti da IMU

comma 752 - l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Ai sensi del comma 758, lett. d), oltre alle fattispecie di cui alle lett. a), b), c) del medesimo comma, sono esenti dall'imposta i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993

comma 753 - per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%

comma 754 - per gli immobili diversi da:

-abitazione principale

-fabbricati rurali strumentali

-fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita

-terreni agricoli

-fabbricati accatastati in categoria "D"

l'aliquota di base è pari allo 0,86% con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento

comma 755 - a decorrere dall'anno 2020, nel rispetto dei limiti indicati dal medesimo comma, i comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06% degli immobili di cui al comma 754 sopra descritto sino all'1,14% in sostituzione della maggiorazione della TASI

(comma 677, art. 1, L. n. 147/2013) nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019 alle condizioni di cui al comma 28, art. 1, della Legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Il **comma 757** dispone che, anche se il comune non intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla norma, deve redigere la delibera di approvazione delle aliquote accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote, non ancora disponibile, che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto sopra indicato non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della L. n. 160/2019. Con il decreto di cui al comma 756 della L. n. 160/2019 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del suddetto prospetto. Tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 1/2020 del Dipartimento delle Finanze ha precisato che l'obbligo di approvare le delibere in conformità al suddetto prospetto e la modalità di trasmissione decorrerà dal 2021.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 della L. n. 160/2019, è ridotta al 75%. (**c. 760**).

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi (**c. 747**):

per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata con le modalità ivi indicate.

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi del **comma 741, lett. b)**, della legge 160/2019 per "abitazione principale" si intende

l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono, altresì, considerate “abitazioni principali” (c. 741, lett. c):

1. le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
2. le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica
6. su decisione del comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

Si ritiene equo applicare un'aliquota agevolata, per uniformare il trattamento tributario nei confronti degli immobili cosiddetti “prima casa” similmente a quanto avviene agli effetti dei tributi erariali, all'immobile (e relative pertinenze) acquistato e oggetto di lavori di manutenzione, comunque destinato ad “abitazione principale” con acquisizione della residenza anagrafica dei

soggetti passivi interessati entro 1 (un) anno dall'acquisto medesimo e purché proprietari di unico immobile su tutto il territorio nazionale e non rientrante in categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Per quanto sopra, preso atto delle disposizioni normative citate, vengono proposte le aliquote e le detrazioni IMU nel modo seguente:

ALIQUOTE IMU – commi da 748 a 755 Legge 27 dicembre 2019, n. 160

- aliquota **0,60%** -incremento di un punto percentuale rispetto all'aliquota di base stabilita dalla norma- per l'abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 (c. 748)
- aliquota **0,00%** (zero) per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (c. 750)
- aliquota **0,00%** (zero) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e comunque non locati (c. 751)
- aliquota **0,00%** (zero) per i terreni agricoli, comunque esenti in quanto terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993 (c. 752)
- aliquota **0,76%** (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato) per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", a eccezione di quelli accatastati in "D/5"(c. 753)
- aliquota **1,06%** per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D/5" (istituti di credito, cambio e assicurazioni) (c. 753)
- aliquota **0,76%** per tutti gli altri immobili, eccetto immobili in categorie catastali "C/1" e "C/3" nel rispetto dei limiti regolamentari (c. 754)
- aliquota **0,46%** per gli immobili in categorie catastali "C/1" e "C/3" - negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri – (c. 754) nei termini e secondo modalità dettati dal Regolamento IMU
- aliquota **0,00%** (zero) per l'immobile e relative pertinenze acquistato e oggetto di lavori di manutenzione, comunque destinato ad *abitazione principale* da parte dei soggetti passivi con acquisizione della residenza anagrafica dei medesimi entro 1 (un) anno dall'acquisto dell'immobile stesso, purché proprietari di unico immobile su tutto il territorio nazionale e non rientrante in categoria catastale A/1, A/8, A/9 (c. 754).

DETRAZIONI IMU – comma 749

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.

Viene equiparata ad "abitazione principale" l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Finanziaria 2021), articolo 1, comma 48 è stata introdotta una nuova agevolazione per i soggetti residenti all'estero e più precisamente *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ..."*.

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- il D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126 dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile armonizzato;
- Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 28.04.2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati e del DUP 2020-2022 e relativi allegati. Conferma per l'anno 2020 dell'aliquota "zero" per l'Addizionale comunale all'Irpef;

- Visti i pareri da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e smi;
- Visto l'art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate e che diventano parte integrante del presente atto

- 1) di stabilire per l'anno d'imposta 2021 le aliquote e le detrazioni IMU, ferme restando le esenzioni/riduzioni previste per legge, come segue:

ALIQUOTE IMU

TIPOLOGIA	ALIQUOTA BASE	ALIQUOTA APPLICATA
Abitazione principale in categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%	0,00% - zero
Beni merce	0,10%	0,00% - zero
Terreni agricoli	0,76%	0,00% - zero
Immobili a uso produttivo categoria catastale "D", eccetto "D/5"	0,86% (0,76% riservata allo Stato)	0,76% (0,76% riservata allo Stato)
Immobili a uso produttivo categoria catastale "D/5"	0,86% (0,76% riservata allo Stato)	1,06% (0,76% riservata allo Stato)
Altri immobili, eccetto immobili in categorie catastali "C/1" e "C/3" nel rispetto dei limiti regolamentari	0,86%	0,76%
Altri immobili in categorie catastali "C/1" e "C/3" nel rispetto dei limiti regolamentari	0,86%	0,46%
Immobile e relative pertinenze acquistato e oggetto di lavori di manutenzione, comunque destinato ad <i>abitazione principale</i> da parte dei soggetti passivi con acquisizione della residenza anagrafica dei medesimi entro 1 (un) anno dall'acquisto dell'immobile stesso, purché proprietari di unico immobile su tutto il	0,86%	0,00% - zero

territorio nazionale e non rientrante in categoria catastale A/1, A/8, A/9		
--	--	--

DETRAZIONI IMU

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.

RIDUZIONI IMU

Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.

- 2) di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare;
- 3) di precisare che l'applicazione delle aliquote del presente atto ha effetto con decorrenza 1° gennaio 2021;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione consiliare accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale con le modalità previste dalla normativa ai sensi del comma 757 della Legge n. 160/2019;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

Seduta del Consiglio comunale dd. 26.05.2021
Punto 2 all'o.d.g. in prima convocazione.

Oggetto: “approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria - IMU anno 2021”.

Il Presidente Cagliari passa la parola all'Assessore Obizzi per l'illustrazione della delibera di cui al punto n.2.

L'Assessore Obizzi illustra il contenuto della delibera, spiegando quali saranno le modifiche che verranno apportate alle tariffe; la novità riguarda la detrazione al 50% per coloro che, proprietari di prime case, risiede all'estero ma è fruitore di pensione italiana. Informa che, di fatto, tutto rimane uguale a quanto deliberato lo scorso anno.

Il Presidente Cagliari passa ai primi interventi.

Il Consigliere Zotti rileva come, per le case di lusso, siano stati tolti o limitati gli importi da corrispondere.

Il Consigliere Tomani, specificando di aver preso parte alla Commissione, chiede quali variazioni deriverebbero alla voce “entrate” a seguito dell’approvazione della delibera – se si incasserà 101 o 99 -; preannuncia il voto favorevole del gruppo.

L'Assessore Obizzi spiega che le aliquote verranno modificate come proposto dalla Stato; sicuramente si andrà a perdersi qualcosa.

Il Presidente Cagliari passa ai secondi interventi.

Il Consigliere Tomasella sottolinea il momento di difficoltà delle famiglie, che si riverbera sulle minori entrate nelle casse comunali; la volontà dell'Amministrazione è quella di essere al fianco dei cittadini, delle imprese, delle attività economiche e, per detto motivo, egli esprime soddisfazione per quanto posto in essere. Sottolinea la volontà dell'Amministrazione di azzerare diverse aliquote.

Il Consigliere Zotti, riportando i dati relativi all’aumento dallo 0,50 allo 0,60 della percentuale da applicare a determinate unità abitative evidenzia come, in Slovenia, le tasse ammontano al 20% mentre, in Italia, si arriva al 60%. Preannuncia il voto contrario perché non ha ricevuto una soddisfacente spiegazione relativamente alla “tabellina” allegata.

Il Consigliere Portelli preannuncia il voto favorevole, ritenendo che quanto in approvazione recepisca le discussioni, spunti, indirizzi ed Ordini del Giorno votati dal Consiglio nel corso degli anni – il tutto ben riassunto dall'Assessore Obizzi -; rileva ancora la mancanza di talune voci, forse il tutto imputabile al periodo particolare creato dalla pandemia: ogni anno presentava degli Ordini del Giorno con i quali chiedeva di penalizzare coloro che, piuttosto che abbassare i canoni dei negozi, preferivano tenerli sfitti. Riferendosi alla progressività delle tasse comunali ricorda come, dal primo mandato del Sindaco Romoli, non sia più stata introdotta l’addizionale comunale I.R.P.E.F.: auspica che, nel caso l’economia dovesse ritornare florida, ci sarà la possibilità di introdurre un’addizionale progressiva.

Il Consigliere Macchitella afferma che, dipendesse da lui, alle “D5” aumenterebbe le aliquote ma, è risaputo, che questo aggravio ricadrebbe sulla clientela. Rileva il calo demografico in atto, con conseguente chiusura di molte attività economiche; vorrebbe sapere se i capannoni sfitti, paghino l’I.M.U. o ne siano esenti.

Il Consigliere Gentile si dichiara soddisfatto che, per gli anziani ospiti delle case di riposo, l’abitazione di proprietà, se non affittata, venga considerata alla stregua di prima abitazione e, perciò, esente dall’I.M.U.; ritiene che, oltre a quest’anno, forse anche per il prossimo non verrà introdotta l’addizionale I.R.P.E.F. ma, successivamente, dovrà esserci una valutazione. Ricorda come il Sindaco Brancati introdusse l’addizionale I.R.P.E.F. quale tassa di scopo; rileva l’assenza di un miglioramento dell’economia, termometro del quale è il calo demografico. Ritiene che, qualora si pensi che la nomina a capitale europea della cultura 2025 possa essere la soluzione alla nostra crisi economica, non sia così, anche se c’è stato il pieno appoggio da parte del Ministro Gelmini – che ha citato il Recovery Plan quale strumento di finanziamento -.

Il Consigliere Cosma ringrazia la Giunta per le modalità adottate nell’applicazione delle aliquote e detrazioni; a suo avviso, si dovrebbe esprimere un voto “amministrativo” e non “politico” sulla proposta in trattazione. Sottolinea come l’Amministrazione sia andata incontro alle associazioni sportive, ritiene dovrebbe pubblicizzare maggiormente quanto stia facendo per i cittadini, rileva come anche in Veneto si comincino a vedere molti capannoni vuoti, segnale di una crisi in atto. A suo avviso, in Città si potrebbe

creare una Zona Franca Urbana visto che, nella vicina città oltre confine, il costo della vita è inferiore del 20%.

Il Presidente Cagliari passa alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Zotti afferma che le tasse non dovrebbero esistere che, effettivamente, un aumento delle aliquote nei confronti delle banche e delle assicurazioni andrebbe a ripercuotersi sicuramente sull'utenza finale. Spiega che, per non pagare le tasse sui capannoni sfitti, molti ne abbattevano il tetto. Preannuncia il voto contrario.

Alle ore 18.20 il Consigliere Rossi si collega in videoconferenza.

Il Consigliere Portelli ricorda come, prima della pandemia, chiedeva delle agevolazioni I.M.U. per chi decideva di ristrutturare l'abitazione così come, due anni or sono, aveva presentato un Ordine del Giorno per incentivare le giovani coppie ad acquistare casa in Città. Preannuncia il voto favorevole.

Il Consigliere Cosma informa che, con la pressione fiscale al 42.4%, secondo l'O.C.S.E. l'Italia è al quinto posto in classifica: a questo punto, ben venga la politica dell'Amministrazione che viene incontro alle persone. Preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia e rimane in attesa di vedere chi, politicamente, esprimerà un voto contrario alla nostra Amministrazione.

Il Consigliere Gentile afferma che, dal punto di vista politico, forse esprimerebbe un voto negativo ma, trattandosi di voto amministrativo, F.I. voterà favorevolmente; rileva come, nonostante le agevolazioni per la ristrutturazione delle facciate, per gli affitti ed altro ci sia comunque un calo demografico. Ritiene che, una ciclabile lunga 1,3 km in centro, porti alla chiusura piuttosto che all'apertura di nuove attività commerciali. Sicuramente è bello poter dire che non si mettono le mani in tasca ai cittadini ma, per contro, appare evidente come l'Amministrazione non sia bravissima a spendere i soldi.

Il Consigliere Tomani ritiene che le aliquote lette dal Consigliere Cosma siano corrette in relazione all'imponibile: ma la tassazione reale, alla fine, raggiunge il 68%.

Il Presidente Cagliari invita il Consiglio a votare, **per appello nominale**, la proposta di delibera di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno.

Il Vicesegretario generale, Dott.ssa Zampa, procede alla votazione per appello nominale che vede il seguente risultato: **38** votanti, **30** favorevoli, **2** contrari, **6** astenuti - (*per la verifica dei nominativi dei votanti si veda l'Allegato B n. 1 facente parte integrante del presente provvedimento*).

Visto l'esito della votazione, il Presidente Cagliari dichiara la proposta di delibera **approvata**.

Il Presidente Cagliari invita il Consiglio a votare, **per appello nominale**, l'immediata eseguibilità.

Il Vicesegretario generale, Dott.ssa Zampa, procede alla votazione per appello nominale che vede il seguente risultato: **35** votanti, **28** favorevoli, **2** contrari e **5** astenuti, **1** presente non votante - (*per la verifica dei nominativi dei votanti si veda l'Allegato B n. 2 facente parte integrante del presente provvedimento*).

Visto l'esito della votazione, il Presidente Cagliari dichiara la proposta **immediatamente eseguibile**.

----- : -----

Per la discussione completa avvenuta in Consiglio comunale in sede di trattazione del presente argomento, stante la necessaria sintesi della verbalizzazione, si rinvia alla registrazione della stessa su supporto informatico, da ritenersi eventualmente integrativa o di rettifica ad eventuali errori o imprecisioni, che rimane depositato e conservato presso il Servizio di Segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Cagliari Luca

Il Vice Segretario Generale Reggente
Zampa Mariapia

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAGLIARI LUCA

CODICE FISCALE: CGLLCU90C02E098L

DATA FIRMA: 28/05/2021 10:25:07

IMPRONTA: 758AD999CB8B5567A95FC364F7DBBE0201BF309AF12E284994CA67AE4F8E082F
01BF309AF12E284994CA67AE4F8E082F1CC8A516496E9B565A7CC8E675B50A22
1CC8A516496E9B565A7CC8E675B50A22A06FF4A61C7895ECFFA9B1C31EB4307C
A06FF4A61C7895ECFFA9B1C31EB4307CD4C0DD132498447F74A047BDBCD50ABA

NOME: ZAMPA MARIAPIA

CODICE FISCALE: ZMPMRP60P48E982W

DATA FIRMA: 31/05/2021 08:47:33

IMPRONTA: 4776128A4BCEC90DEA5CE95CFBED4A8F12D05D6DA5A13002F1F24A5B0509597F
12D05D6DA5A13002F1F24A5B0509597F28D8B05C9FF439091B4EE670A6E51009
28D8B05C9FF439091B4EE670A6E51009A0D7EF39CA32ECE5535D214046A29FCB
A0D7EF39CA32ECE5535D214046A29FCBDD52F43C2FF2D487B6C3D7AC7ED1EF6C